

**DELIBERAZIONE**

PAGINA BIANCA



Del. n.4/2001

# Corte dei Conti

## SEZIONE AUTONOMIE

Composta dai magistrati:

<b>PRESIDENTE:</b>	Fulvio	BALSAMO
<b>CONSIGLIERI:</b>	Corrado	VALVO
	Enrico	MAROTTA
	Giovanni	SFERRA
	Rita	ARRIGONI (relatore)
	Luigi	CONDEMI
	Raffaele	DEL GROSSO
	Enrica	LATERZA
	Andrea	LIOTTA
	Guido	MACCAGNO
	Teresa	BICA
	Stefano	IMPERIALI
	Francesco	PETRONIO
	Maria Luisa	DE CARLI
	Maria Teresa	POLITO
	Carmela	IAMELE

Visto l'art. 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, che attribuisce alla Corte dei conti il compito di riferire annualmente al Parlamento e ai Consigli regionali sulla gestione finanziaria delle amministrazioni regionali;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (SS.RR. Del. 16 giugno 2000 n. 14);

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del citato regolamento di organizzazione, la competenza a riferire sulla gestione finanziaria delle amministrazioni regionali è stata attribuita alla Sezione Autonomie;

Udito, nella adunanza dell'8 giugno 2001, il relatore consigliere Rita Arrigoni;

**APPROVA**


la relazione annuale sulla gestione finanziaria delle Regioni per l'anno 1999 e stime 2000, che fa parte integrante della presente deliberazione;

**ORDINA**


che la relazione sia trasmessa al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati, ai Presidenti dei Consigli regionali e comunicata, altresì, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro della sanità, ai Presidenti delle Giunte regionali.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio dell' 8 giugno 2001.

IL RELATORE  
F.to R. ARRIGONI




IL PRESIDENTE  
F.to F. BALSAMO



Depositata in Segreteria il 13.6.2001

IL DIRIGENTE  
F.to R. SERRA



**PREMESSA**

PAGINA BIANCA

### **PREMESSA**

*Importanti novità sono intervenute nel corso dell'anno 2000 nel quadro istituzionale che più direttamente riguarda il versante regionale.*

*L'approvazione in seconda lettura del nuovo testo del Titolo V<sup>o</sup>, parte II<sup>a</sup> della Costituzione ha impresso nuovo slancio alle attività di predisposizione degli Statuti previsti dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1. Commissioni speciali sono state insediate in quasi tutte le Regioni a statuto ordinario, a volte precedute da seminari tecnici o da incarichi a esperti per l'approfondimento tematico delle questioni.*

*E' intanto proseguita nell'anno 2000 la complessa opera di attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59 all'interno di un processo che ha coinvolto dotazioni finanziarie, personale da trasferire e mezzi strumentali per una redistribuzione di risorse coerente con le nuove funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali in correlazione con la forte riduzione di compiti e missioni dell'amministrazione dello Stato.*

*Prende vigore un assetto istituzionale ove il pluralismo organizzativo si fonde con un più incisivo pluralismo politico fondato su pari dignità, equiordinazione delle comunità territoriali e principio di sussidiarietà.*

*La riforma del Titolo V<sup>o</sup> della parte seconda della costituzione pone tuttavia una sfida di notevole portata alle attuali modalità di impostazione della finanza pubblica.*

*In una struttura di tipo federale cruciale è la disciplina dell'autonomia finanziaria degli enti autonomi, in linea con quello che viene attualmente definito federalismo fiscale. Quest'ultimo, peraltro, non può essere inteso in un'ottica di totale separatezza, quanto meno per quegli spazi di coordinamento resi necessari, in primo*

*luogo, dalle regole della costituzione fiscale europea ove il controllo sui bilanci pubblici comprende i risultati dell'intero settore pubblico.*

*Nel raccordo delle politiche finanziarie emerge il progressivo superamento dei tradizionali modelli autoritativi, ove il privilegio accordato ad un sistema consensuale postula peraltro che le regole e i vincoli siano resi stabili e cogenti tramite meccanismi trasparenti e certificazioni di affidabilità tecnica che solo un organo esterno e neutrale può assicurare.*

*Il nuovo testo costituzionale, che riscrive il Titolo V°, sopprime i controlli previsti dagli articoli 125 e 130 ma lascia aperta la questione dei controlli sulla gestione finanziaria delle Regioni.*

*Nel processo di revisione appena iniziato non può mancare ulteriore riflessione sulla seconda parte della costituzione che, eliminata per la Corte dei conti l'ormai superata formula di ausiliarità al Governo, ne ripensi la funzione di controllo generalmente estesa alla gestione finanziaria di tutte le amministrazioni pubbliche nell'ambito di un ruolo di imparzialità e equidistanza rispetto a ciascun livello di Governo, centrale, regionale, locale.*

*A partire dalla riforma ordinamentale attuata con la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il controllo esterno della Corte dei conti, in adesione all'indirizzo interpretativo segnato dalla Corte costituzionale con la sentenza 29 del 1995, ha preso le distanze dal modello formale della legittimità degli atti e si è posto viceversa in ausilio all'efficienza e all'efficacia delle gestioni con l'obiettivo primario di garantirne gli equilibri economico-finanziari e tutelare altresì la finanza pubblica nel suo complesso.*